## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 158 del 21 APR 2015

OGGETTO: Aspettativa senza assegni per motivi familiari.

L'anno duemilaquindici il giorno valuno del mese di aprile in Castelvetrano e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sig Avv. Felice Junior Errante nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		pres.	ass.
ERRANTE FELICE JUNIOR	- Sindaco	×	
CALCARA PAOLO	- Assessore	X	
STUPPIA SALVATORE	- Assessore	*	
SEIDITA SALVATORE	- Assessore	×	
RIZZO GIUSEPPE	- Assessore	×	
MATTOZZI MATILDE	- Assessore		×
INZIRILLO FILIPPO	- Assessore	×	

Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, modificata con L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

Vista l'istanza - agli atti di ufficio - avanzata dal dipendente a tempo indeterminato Errante Ascenzio con nota prot. gen. n. 13449 del 15/04/2015 con cui lo stesso - ai sensi dell'art. 11 del CCNL 14/09/2000 - richiede di essere posto in aspettativa senza assegni per motivi familiari, per il periodo dal 23/04/2015 al 22/04/2016;

Verificato il nulla osta apposto dal Dirigente del settore Servizi al Cittadino presso cui risulta assegnato il dipendente e riguardante la compatibilità della richiesta con le esigenze organizzative e/o di servizio;

Rilevato che l'aspettativa di cui all'art. 11 del CCNL del 14/09/2000 può essere concessa per la durata complessiva di 12 mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi e che il dipendente non può fruire di due periodi di aspettativa ( salvo che non si tratti di proroga ) anche se richiesti per motivi diversi , se tra essi non intercorrano almeno sei mesi di servizio attivo.

Verificato altresì che durante il periodo di aspettativa non spetta alcuna retribuzione e che detto periodo interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti e non è comunque utile ai fini della maturazione delle ferie;

Considerato, sulla scorta delle esigenze rappresentate e della documentazione allegata all'istanza - pure questa agli atti dell'ufficio - , che può essere autorizzato il periodo di aspettativa richiesto, fermo restando che durante tale periodo qualora vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente potrà riprendere servizio di propria iniziativa dandone comunicazione al Dirigente e all'Ufficio del Personale o potrà essere invitato dall'A.C. a riprendere servizio nel termine appositamente fissato o l'A.C. potrà adottare i provvedimenti conseguenziali;

Rilevato, altresì, che il rapporto di lavoro è da intendere automaticamente risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso qualora il dipendente - salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine stabilito per il rientro anticipato;

Accertata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147bis del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 così come modificato dall'art. 3 del D.L. n.174/2012;

A voti unanimi e palesi

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte :

Autorizzare il dipendente Errante Ascenzio, in servizio presso il settore Servizi al Cittadino, ad usufruire dell'aspettativa senza assegni di cui all'art. 11 del CCNL del 14/09/2000, per il periodo richiesto dal 23/04/2015 al 22/04/2016;

Prendere atto che, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente può riprendere servizio di propria iniziativa dandone preventiva comunicazione al Dirigente del proprio Ufficio e all'Ufficio del Personale o potrà essere invitato dall'A.C. a riprendere servizio nel termine appositamente fissato o l'A.C. potrà adottare i provvedimenti conseguenziali; Incaricare l'Ufficio del Personale e l'Ufficio Contabilità del Personale di procedere agli adempimenti consequenziali in ordine alle maturazione delle ferie, all'interruzione dell'anzianità di servizio, alla mancata corresponsione della retribuzione.

Dichiarare con separata votazione unanime la presente